



COMUNE DI PRATO SESIA
Provincia di Novara

ORIGINALE
COPIA

DELIBERAZIONE N. 29

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione corresponsione indennità di vacanza contrattuale .

L'anno duemiladieci addì tre del mese di aprile alle ore 10,00 convocata nei modi prescritti, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
MANUELLI Luca	x	
ROSSI Simonetta	x	
ARIENTA Gabriele		1
ALBERTI Alfredo	x	
GARAMPAZZI Paolo	x	
	4	1

Assiste il Segretario Comunale Perucchini Dott.ssa Maria Luisa

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Signor MANUELLI Luca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 2, comma 35, della Legge 2. 203/2008, che testualmente recita: «Art. 2 Comma 35- Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo congruaggio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile e' erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Viste le istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato relative al calcolo della indennità di vacanza contrattuale che sono stabilite considerando i seguenti elementi:

- Tasso di inflazione programmato anno 2010 (TIP): 1,5%;
- Base di calcolo: stipendio minimo tabellare della qualifica vigente al 1° gennaio 2010;
- Misura mensile dell'indennità di vacanza contrattuale:
 - da aprile a giugno 2010 : 30% del TIP;
 - da luglio 2010: 50% del TIP.

A decorrere dal 2011, in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, proseguirà la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP 2010;

Visto il C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il biennio economico 2008-2009 sottoscritto il 31 luglio 2009 ;

Vista la Tabella della misura dell'Indennità di vacanza contrattuale relativa a tutte le posizioni economiche, spettanti al personale dipendente per i periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2010 e dal 1° luglio 2010, che, allegata alla presente sotto la lettera A), ne fa parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario esercitare la facoltà concessa dal comma 4 del sopra riportato art. 33 del D.L. n. 185/2008;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

D E L I B E R A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di autorizzare la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente, per l’anno 2010, nella misura prevista, per ogni singola posizione economica;

2. di dare atto che l’indennità di vacanza contrattuale come sopra erogata, verrà assorbita dal prossimo rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to L.Manuelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to M.L.Perucchini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio il 06.04.2010 e per 15gg. consecutivi.

dalla Sede Municipale, li 06.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to M.L.Perucchini

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, 06.04.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Perucchini Maria Luisa

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che:

- ☐ La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267).
- ☐ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Sede Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
